



# CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

## **DETERMINAZIONE del SERVIZIO AREA SERV. ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE**

**N°124 del 23/07/2020 registro generale**

**N.66 del Servizio**

**Oggetto:**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE.  
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI  
GIUNTA COMUNALE N. 60/2020.**

L'anno duemilaventi addi ventitre del mese di luglio nel proprio ufficio.

Determina N°124 del 23/07/2020

Oggetto : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 60/2020.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Premesso che:

- con D.G.R. n. 56-35878 del 06.03.1990 la Giunta Regionale concedeva al comune di Susa la concessione, di durata trentennale, di derivazione d'acqua superficiale della Dora Riparia ad uso produzione energia elettrica sull'impianto denominato "Susa 3° salto". In tale atto si stabilivano in capo al concessionario gli oneri relativi al canone, al sovra canone rivierasco e al sovra canone imbrifero in favore dei comuni montani ai sensi della Legge n. 959/1953;
- in data 24.02.1995 rep. n. 1548, il Comune di Susa stipulava con la Icom Torino Srl ora Infrastrutture e Servizi Inser e la Servizi Ecologici Spa, la convenzione per l'esercizio della concessione di derivazione d'acqua dalla Dora Riparia dell'impianto idroelettrico 3° e 4° salto. La predetta convenzione veniva modificata/integrata con atto del 09.12.2008, rep. n. 2087;
- in data 6.08.2009 con atto rep. n. 2095, veniva stipulata la convenzione tra il Comune di Susa e la Infrastrutture e Servizi Inser Srl, per l'esercizio della concessione relativa all'impianto idroelettrico Susa 4° Salto;

Dato atto che i comuni afferenti al Bacino Imbrifero Montano della Dora Riparia hanno delegato la FEDERBIM (Federazione Nazionale dei Consorzi di Bacino Imbrifero) alla verifica del puntuale versamento del previsto sovracanone imbrifero, da parte dei concessionari delle derivazioni d'acqua;

Precisato che nelle convenzioni di cui sopra, vengono stabilite anche le condizioni per il versamento delle royalties (4% per i primi 7 anni e di seguito 12%) in favore del Comune di Susa;

Richiamata la numerosa corrispondenza intercorsa tra il Comune di Susa, la Federbim e l'attuale subconcessionaria per definire, in particolare, la debenza o meno dei sovracanonici imbriferi da parte di quest'ultima e delle royalties;

Attesi la complessità della materia e quindi dell'istruttoria volta a definire e a comporre le diverse criticità che si sono via via frapposte in un periodo di tempo relativamente lungo, a ragione anche delle normative sopraggiunte, le difficoltà tecnico/giuridiche rilevate e gli importanti risvolti anche di natura finanziaria in capo al Comune;

Dato atto che, per i motivi di cui sopra, l'Amministrazione comunale con delibera di G.C. n. 60 del 14.07.2020:

- ha ritenuto opportuno dotare gli Uffici di un supporto legale qualificato che contempra e ponderi tutti gli aspetti, tanto del diritto civile che dell'amministrativo, sia sostanziali che eventualmente processuali, che la vicenda ricomprende, al fine di prevenire contenziosi per l'Ente;
- approvava i contenuti della proposta di assistenza e consulenza legale predisposta dallo Studio Associato Prof. Avv. Paolo Scaparone, con sede in via San Francesco d'Assisi, 14 Torino, Partita IVA 08406610017, acclarata al protocollo del Comune in data 08.07.2020, prot. n. 6446;
- demandava al Responsabile dell'Area competente di valutare la congruità dell'offerta, procedendo all'affidamento del servizio e alle connesse e conseguenti fasi di spesa, nel rispetto dei vincoli, limiti e parametri finanziari vigenti;

Specificato che la proposta di assistenza risulta così dettagliata:

1. Preliminare e tempestiva ricognizione della complessa situazione delle diverse concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico sul territorio comunale;
2. Rinnovo della convenzione e possibili problematiche;
3. Esame dei problemi inerenti al rapporto con Federbim;
4. Individuazione del soggetto passivo dell'onere del pagamento del sovracanone imbrifero;
5. La validità della pattuizione di royalties a carico dell'operatore privato convenzionato;
6. Attuazione delle iniziative da intraprendere nei confronti dei vari soggetti pubblici e privati coinvolti;

Dato atto che in relazione al preventivo presentato, la relativa spesa è stata quantificata in un costo complessivo di € 8.000,00 ed accessori (rimb. forf. 15%, CPA 4%) oltre IVA 22% di legge e così per un totale di € 11.672,96, al lordo della ritenuta d'acconto;

Esaminati in merito alla questione degli incarichi legali:

- il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato n. 2017 del 03.08.2018;
- le Linee Guida n. 12 "Affidamento Servizi Legali", approvate dal Consiglio dell'Anac con delibera 907 del 24 ottobre 2018;
- la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 06.06.2019;

Ritenuto che il presente servizio di consulenza e assistenza legale sia escluso dalla disciplina codicistica dei Contratti Pubblici ai sensi dell'art. 17, comma 1 lettera d) n. 2 del Dlgs n. 50/2016, in quanto preparatorio ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale anche solo eventuale e relativo alla trattazione di una singola controversia/questione;

Configurato l'incarico, per i motivi di cui sopra, quale contratto d'opera intellettuale di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile, connotato dal prevalente elemento dell'*intuitus personae*;

Ricordato che l'incarico è comunque soggetto all'osservanza di principi generali di cui all'art. 4 del Dlgs n. 50/2016;

Attesa la particolarità e la complessità del tema della controversia, temperati tra loro i principi di cui all'art. 4 del Dlgs n. 50/2016 e verificata la congruità della spesa con i parametri fissati dal Decreto Ministeriale 10.03.2014 n. 55 e s.m. e i., facendo uso di apposita piattaforma di simulazione on line;

Ritenuto di richiamare analogicamente le procedure semplificate di cui all'art. 36 del Codice che prevede l'affidamento diretto per i contratti sotto i 40.000,00 euro;

Richiamato il comma 14 dell'art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) del Dlgs n. 50/2016 secondo il quale la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 può avvenire tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;

Accertato che, in relazione alla presente determinazione, non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 07.08.1990 n. 241 con conseguente obbligo di astensione ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 7 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62;

Considerato che il termine del 31 marzo 2020 per l'approvazione, da parte degli Enti locali, del bilancio di previsione 2020-2022 (art. 151 del D.Lgs. 267/2000 - All. 4/1 al D.Lgs. 118/2011), fissato dal D.M. 13 dicembre 2019, è stato prorogato al 30 settembre dalla legge di conversione del D.L. 34/2020 n. 77/2020 e che, per il medesimo periodo, è

autorizzato il ricorso l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

Rilevato che nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento, esclusa l'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 del D.Lgs. 267/2000, e gli enti possono impegnare esclusivamente spese correnti, eventuali spese correlate riguardanti partite di giro, lavori pubblici o interventi aventi caratteristica di somma urgenza;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.ro 7 del 14.01.2020, con la quale sono stati forniti ai Responsabili dei servizi gli appositi indirizzi per la gestione durante l'esercizio provvisorio;

Dato atto che la suddetta spesa si sottrae ai limiti dell'art. 163, ai sensi del comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. lettera b) in quanto non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

Dato atto altresì che la presente determinazione rientra tra le competenze del responsabile del servizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/00;

Visti:

- ✓ il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs del 18.08.2000 n. 267;
- ✓ il D.Lgs del 18.06.2016 n. 50;
- ✓ il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tutto ciò premesso

#### **D E T E R M I N A**

1. Di richiamare integralmente la premessa narrativa, attestando che la medesima forma parte integrante della presente.
2. Di affidare, in esecuzione della deliberazione della G.C. n. 60 del 14.07.2020, il servizio di assistenza e consulenza legale nella controversa questione "concessioni di derivazione d'acqua superficiale ad uso idroelettrico sul territorio comunale" allo Studio Associato Prof. Avv. Paolo Scaparone, con sede in via San Francesco d'Assisi, 14 Torino, Partita IVA 08406610017, come di seguito dettagliato:
  - Preliminare e tempestiva ricognizione della complessa situazione delle diverse concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico sul territorio comunale;
  - Rinnovo della convenzione e possibili problematiche;
  - Esame dei problemi inerenti al rapporto con Federbim;
  - Individuazione del soggetto passivo dell'onere del pagamento del sovracanone imbrifero;
  - La validità della pattuizione di royalties a carico dell'operatore privato convenzionato;
  - Attuazione delle iniziative da intraprendere nei confronti dei vari soggetti pubblici e privati coinvolti.
3. Di impegnare, a tal fine, la spesa complessiva di €. 11.672,96 (€ 8000,00 + 15% rimborso forfettario pari ad € 1.200,00 + 4% CPA pari ad € 368,00 + iva al 22% pari ad € 2.104,96) al lordo della ritenuta d'acconto sul redigendo bilancio di previsione 2020 come segue:

<b>Importo</b>	<b>Missione</b>	<b>Progr.</b>	<b>Titolo</b>	<b>Macroagr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Rif Bilancio</b>
€ 11.672,96	01	11	I°	103	800/4/1	2020

4. Di dare atto che per le finalità di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. per il servizio in oggetto è stato rilasciato il CIG n. Z992DC43CD;
5. Di precisare che:
  - ai sensi della determinazione ANAC n. 559 di data 31 maggio 2017, gli affidamenti di servizi di cui all'art. 17, ivi inclusi gli appalti di servizi legali, sono da assoggettare alla disciplina sulla tracciabilità ai sensi dell'art. 3 della L. n.136/2010 poiché ineriscono l'utilizzo di fondi pubblici;
  - tutte le transazioni relative al presente impegno spesa devono essere eseguite avvalendosi di banche o della società Poste italiane Spa. L'inadempimento di tale obbligo costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.;
  - ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, si procederà a risoluzione ovvero a decadenza del rapporto contrattuale in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. n.62/2013, che si intendono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese fornitrici di beni e servizi in favore della P.A.
6. Di certificare, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.
7. Di disporre, che ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., i dati relativi agli incarichi di consulenza siano pubblicati sul sito istituzionale, alla sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Consulenti e Collaboratori".

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Firmato Digitalmente**

**EMANUELA PESANDO**